

POLIZZA RCT – TUTELA LEGALE
PRODOTTO “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DELL’ARCHITETTO” – 10/18
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Architetto libero professionista.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall'Assicurato nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di architetto che esercita la libera professione.

Sono altresì assicurati i danni a terzi in relazione a:

- ✓ opere di urbanistica e piani regolatori in genere
- ✓ architettura di interni
- ✓ perizie giurate e stime
- ✓ consulenze, collaudi, ricerche catastali, arbitrati rituali e irrituali
- ✓ tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature
- ✓ relazioni tecniche per misura ipotecarie e catastali
- ✓ Incarichi di Perito per perizie extragiudiziali
- ✓ Mancata rispondenza dell'opera progettata o diretta all'uso cui è stata destinata
- ✓ Le conseguenze di fatti colposi di collaboratori e dipendenti facenti parte dello Studio dell'Assicurato
- ✓ Consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro
- ✓ Coordinatore tecnico
- ✓ L'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Garanzia Postuma illimitata
- ✓ Formula Young

- ✓ Funzione di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione, di coordinatore per l'esecuzione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
- ✓ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- ✓ Quando l'Assicurato non sia un persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- ✓ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
- ✓ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ L'inosservanza e violazione di vincoli urbanistici
- ✗ Lavori progettati e/o diretti senza le necessarie autorizzazioni degli enti preposti
- ✗ Da lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato
- ✗ Atti e/o omissioni dolose dell'Assicurato
- ✗ Senza l'iscrizione al relativo Albo
- ✗ Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ma non direttamente derivantegli dalla Legge

- * Danni ad opere per le quali i lavori siano già iniziati prima della data di effetto della polizza
- * Danni derivanti dall'uso di procedure sperimentali
- * Insolvenza o fallimento
- * Sanzioni penali



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione